

Nella causa promossa da

Maurice Alvis,

rappresentato dall'avv. Paul Marchal, del Foro di Bruxelles,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avv. Jean
Welter,

ricorrente,

contro

il Consiglio della Comunità Economica Europea,

rappresentato dal suo consulente giuridico, dott. Raffacello
Fornasier, in qualità di agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il Sig. Jacques
Leclerc (Segreteria dei Consigli), rue Auguste-Lumière, 3,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di
licenziamento notificato al ricorrente l'8 agosto 1962,

LA I^a SEZIONE DELLA CORTE

composta dai Signori :

L. Delvaux, *Presidente,*

A. Trabucchi (*relatore*) e W. Strauss, *giudici,*

Avvocato generale : M. Lagrange,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Con lettera del 10 novembre il ricorrente veniva assunto a tempo indeterminato, in qualità di ausiliario, dalla Segreteria della « Conferenza fra gli Stati membri delle Comunità europee e gli Stati terzi che hanno chiesto l'adesione alle stesse Comunità » di Bruxelles.

La lettera d'assunzione conteneva una clausola in base alla quale « le presenti pattuizioni ... *potevano* venir denunciate da entrambe le parti in qualsiasi momento, con preavviso di un mese ». Con lettera 8 agosto 1962 la Segreteria della Conferenza informava l'Alvis che il suo contratto era stato risolto con effetto dal 9 agosto 1962. La lettera proseguiva nei seguenti termini :

« Il licenziamento è motivato dal complesso di ragioni in appresso menzionate, le quali portano a concludere che la Sua condotta non è quale si ha il diritto di pretendere da un dipendente della Segreteria della Conferenza fra gli Stati membri delle Comunità europee e gli Stati terzi che hanno chiesto l'adesione alle stesse Comunità.

— Un primo incidente, prodottosi nei mesi di gennaio e febbraio L'ha posta in urto con un membro inglese della Segreteria. Anche se non ci si è creduti obbligati a prendere provvedimenti, non si è mancato di farLe rilevare la gravità dell'incidente.

— Già in precedenza Ella si era presentata in ufficio in istato d'ubriachezza, ed in tale occasione il Signor Feipel Le aveva rivolto un ammonimento formale.

— Ciò è accaduto nuovamente durante le trattative nella notte dal 4 al 5 agosto — fatto confermato da vari Suoi colleghi — e in tale stato Ella ha compiuto gesti sconsiderati che avrebbero potuto avere gravi conseguenze.

Stando così le cose, Ella è pregata di non presentarsi ulteriormente in ufficio a partire da giovedì 9 agosto 1962, eccetto che per regolare la Sua posizione amministrativa.

In conformità al Suo contratto, Ella ha diritto a un mese di preavviso. »

Contro questa lettera, l'Alvis ha presentato, il 4 ottobre 1962, il presente ricorso.

II — Le conclusioni delle parti

Nelle sue conclusioni del 2 ottobre 1962, il *ricorrente* ha chiesto alla Corte :

« Di dichiarare che il licenziamento notificato al ricorrente l'8 agosto 1962 è ingiustificato e ingiurioso; che esso è un atto illegittimo e lesivo;
di condannare il convenuto a revocare l'atto con le stesse modalità con le quali il licenziamento gli è stato notificato;
di dichiarare il convenuto tenuto a corrispondere al ricorrente, quale risarcimento danni, la somma di cinque milioni di franchi belgi, con riserva di aumentarla in corso di causa, oltre agli interessi giudiziali ed alle spese »

Il *convenuto* ha concluso che la Corte voglia :

« Dichiarare infondate le domande proposte dal ricorrente sia in via principale, sia in via subordinata;
di conseguenza, respingere il ricorso e condannare il ricorrente alle spese »

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

1. PER QUANTO RIGUARDA LA MOTIVAZIONE DELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO

Il *convenuto* afferma, in via generale, che i tre addebiti mossi al ricorrente nella lettera di licenziamento « non sono stati a suo avviso altro che manifestazioni sporadiche di un comportamento generale sul quale si è basata la valutazione complessiva dell'Alvis ».

Il *ricorrente* oppone che né nella lettera di licenziamento, né in qualsiasi altro documento si trova alcun accenno a questa valutazione complessiva.

a) *Per quanto riguarda il primo addebito*

Il ricorrente espone che il 16 febbraio 1962 il Sig. Newing, funzionario inglese della Segreteria della Conferenza, entrava nel suo ufficio e gli faceva carico di taluni errori di traduzione, dandogli dello stupido (« silly ») alla presenza del Sig. Michael Powell. Dopo aver esaminato la traduzione criticata con colleghi d'indiscussa competenza, il ricorrente giungeva alla conclusione che uno solo dei rilievi fatti dal Sig. Newing poteva considerarsi fondato.

Per quanto riguarda la lettera inviata al Sig. Newing il 19 febbraio 1962, il ricorrente sostiene trattarsi di una lettera di spiegazioni e rileva che l'offeso era lui : la lettera di licenziamento, nel richiamare questo fatto, farebbe perciò ingiustamente carico al ricorrente di aver provocato un incidente grave.

Nel controtorcorso, *il convenuto* pone in rilievo il tono sarcastico, insolente e minaccioso della lettera inviata al Sig. Newing, copia della quale veniva trasmessa anche al capo del servizio linguistico e agli avvocati dell'Alvis a Londra, mentre il Sig. Newing aveva usato la parola « silly », non già rivolgendosi all'Alvis, ma unicamente alludendo agli errori di traduzione che egli aveva commesso.

b) *Per quanto riguarda il secondo addebito*

Secondo *il ricorrente*, l'episodio di cui trattasi trarrebbe origine non già da un asserito stato di ubriachezza, ma semplicemente da una sua reazione agli sgarbi di cui era oggetto e consistenti nel fatto che, a più riprese, egli era stato trattenuto in servizio durante la notte e durante il week-end senza alcun valido motivo. Egli fece osservare ciò con tono alterato al capo ufficio (Sig. Buyken) e alla sua segretaria, Sig.na Potz, una sera in cui fu trattenuto fino alle 21,30 senza cenare. In seguito a questo reclamo, che fu attribuito allo stato di ubriachezza, il ricorrente fu chiamato dal Sig. Feipel per spiegazioni.

Il convenuto ribadisce che la sera dell'11 luglio 1962 l'Alvis era effettivamente in istato d'ubriachezza, pur trovandosi in

servizio. A sostegno, esso ha prodotto una dichiarazione firmata dalla Sig.na Potz.

Il convenuto assume inoltre essere stato notorio presso il servizio linguistico della Conferenza che l'Alvis beveva durante il lavoro, come proverebbe il fatto che, dopo il suo licenziamento, un usciere ha dovuto sgomberare una ventina di bottiglie di alcoolici vuote, soprattutto di whisky e di cognac.

Nella replica *il ricorrente*, pur ammettendo « che gli è capitato, quand'era trattenuto in ufficio oltre l'orario senza aver toccato cibo, di bere qualcosa in compagnia di un collega », ribatte che, per quanto riguarda le bottiglie sgomberate dopo il suo licenziamento, queste erano i resti di un ricevimento dato in onore del Sig. Battin.

Il convenuto replica che al ricevimento in onore del Sig. Battin erano state servite due sole bottiglie di whisky.

c) *Per quanto riguarda il terzo addebito*

I « gesti sconsiderati che avrebbero potuto avere gravi conseguenze » di cui alla lettera di licenziamento consistono, come *il convenuto* ha precisato nel controricorso, nel getto di quattro o cinque bicchieri vuoti dalla terrazza al nono piano verso l'ingresso principale dello stabile sito in rue des Quatre-Bras, dove si trovavano numerosi giornalisti.

Il ricorrente contesta formalmente questo fatto. Egli rileva inoltre che, secondo lo stesso convenuto, il fatto, come quello precedente, sarebbe avvenuto fuori dall'orario di servizio.

Secondo *il convenuto*, la responsabilità dell'Alvis in questo incidente sarebbe invece provata in modo irrefutabile dalle dichiarazioni scritte da esso prodotte. Esso sostiene inoltre che l'Alvis doveva considerarsi in servizio ogni volta che esercitava le sue funzioni di traduttore presso la Segreteria della Conferenza.

d) *Per quanto riguarda le prove degli addebiti mossigli*

Il ricorrente contesta la validità delle indagini svolte dal convenuto per essere state effettuate senza che egli ne avesse conoscenza e

senza che egli fosse in grado di difendersi; le dichiarazioni raccolte non sarebbero state rese sotto giuramento, e i testimoni sarebbero stati sentiti su circostanze non menzionate nella lettera di licenziamento. Egli assume inoltre, in contrasto con il convenuto, che le deposizioni dei Signori Van Audenhoven e Andrieu non sarebbero atte a provare che tre bicchieri siano stati gettati da lui stesso. Le conclusioni alle quali il convenuto giunge a questo proposito sarebbero semplici ipotesi non provate.

Il convenuto ribadisce che l'inchiesta ha provato in modo irrefutabile che l'Alvis e il Sig. Cohen erano coinvolti nell'incidente del getto di bicchieri, avendo il secondo ammesso di averne lasciato cadere uno. Non sarebbe stato possibile identificare la terza persona che era presente.

Il ricorrente rileva poi numerose inesattezze che sarebbero contenute nella dichiarazione rilasciata dalla Sig.na Potz e riguardante l'episodio dell'11 luglio 1962.

2. CARATTERE INGIURIOSO E LESIVO DEL LICENZIAMENTO

a) *Il ricorrente* si duole del carattere formale e pubblico dato dal convenuto alla comunicazione del provvedimento di licenziamento: egli sarebbe stato chiamato, accompagnato da due colleghi, nell'ufficio di un superiore che gli avrebbe consegnato solennemente la lettera dell'8 agosto, senza permettergli di giustificarsi.

Pure ammettendo di essere stato retribuito per il mese successivo al licenziamento, il ricorrente assume inoltre di non aver ricevuto alcuna disdetta ai sensi del contratto d'assunzione: egli sarebbe stato infatti allontanato immediatamente dal servizio, senza essere autorizzato a lavorare fino al termine, come sarebbe stato naturale, e ciò costituirebbe un trattamento ingiurioso.

Il convenuto oppone che l'Alvis è stato semplicemente ricevuto dal Sig. Dubois, suo superiore gerarchico, alla presenza del Sig. Buyken, suo superiore diretto, e del Sig. Ferrari, capo della sezione del personale, i quali avevano condotto le indagini sul getto dei bicchieri.

Esso sostiene inoltre che il Sig. Dubois aveva offerto all'Alvis la possibilità di presentare le sue osservazioni alla presenza di due testimoni, ma che l'Alvis aveva respinto l'offerta in modo arrogante.

Il ricorrente replica che gli sarebbe stato difficile discolparsi giacché la lettera non forniva alcun particolare che rendesse possibile la discussione. Per quanto riguarda in specie il terzo addebito, egli assume che le precisazioni a questo proposito, fornite dal convenuto solo nel controricorso, avrebbero dovuto figurare già nella lettera di licenziamento, onde metterlo in grado di difendersi.

b) Alla doglianza del *ricorrente* secondo la quale non sarebbe stato dato alcun riscontro alle due lettere di protesta scritte dal suo avvocato il 10 e il 22 agosto 1962, il *convenuto* ribatte di non essersi ritenuto in dovere di rispondere a queste lettere giacché, essendo persuaso di aver ragione, non intendeva ritornare sulla propria decisione.

c) Per quanto riguarda il danno causato dal licenziamento, *il ricorrente* afferma di aver subito, oltre al danno morale derivante dal carattere ingiurioso del licenziamento, un rilevante danno materiale, soprattutto in ragione della sua età, del fatto di essersi improvvisamente trovato disoccupato in un paese straniero e di non poter mai più lavorare in un'organizzazione internazionale.

Il convenuto oppone che il ricorrente non ha provato la sussistenza del danno. D'altro lato, anche volendo ammettere che il ricorrente non possa mai più prestare la propria opera presso organizzazioni internazionali a causa degli addebiti fattigli nella lettera di licenziamento, ciò si dovrebbe imputare a lui stesso, per essere egli in primo luogo venuto meno ai suoi doveri ed avere quindi dato pubblicità al suo licenziamento.

3. IL DIRITTO APPLICABILE

Il ricorrente si richiama al diritto belga (in particolare all'articolo 1134 del Codice Civile ed all'articolo 14 della legge 7 agosto 1922) per dimostrare che la lettera di licenziamento non ha sufficientemente precisato gli addebiti mossigli e che inoltre, in consi-

derazione degli errori di data contenuti nel secondo e nel terzo capoverso della lettera 8 agosto (il secondo fatto sarebbe in realtà avvenuto successivamente, non già anteriormente, al primo, mentre il terzo sarebbe avvenuto nella notte dal 3 al 4 agosto, non già dal 4 al 5 agosto come detto nella lettera), le circostanze di cui ai detti capoversi andrebbero escluse senz'altro, mentre il primo addebito, relativo all'incidente di gennaio e febbraio con il Sig. Newing, non giustificherebbe affatto il licenziamento.

Il convenuto ribatte che i contratti di assunzione conclusi dalla Comunità sono contratti di diritto pubblico, e come tali soggetti ai principi generali di diritto amministrativo: come si ricaverebbe dalle sentenze di questa Corte nelle cause 43, 44, 45 e 48-59, essi non sono quindi disciplinati dalla legge belga sui contratti di lavoro. Esso rileva in proposito che il regime di fatto applicabile agli ausiliari all'epoca in cui l'Alvis era stato assunto avrebbe consentito di licenziarlo con un semplice preavviso, senza alcuna giustificazione. Pure il regime degli ausiliari attualmente in vigore prevede espressamente l'obbligo di motivare il licenziamento solo qualora il contratto sia risolto senza preavviso (artt. 74 e 76 del regime applicabile ai dipendenti non di ruolo). Il convenuto avrebbe motivato la decisione impugnata unicamente in ossequio al principio di una sana amministrazione per il quale qualsiasi provvedimento amministrativo dev'essere motivato onde rendere possibile il controllo di legittimità.

In subordine il convenuto assume che, quand'anche il diritto belga fosse applicabile, il contratto dell'Alvis, la cui retribuzione superava i 180.000 franchi belgi all'anno, non sarebbe disciplinato dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1922 (vedi l'articolo 35 del testo unico).

Anche volendo ammettere che i motivi indicati nella lettera di licenziamento fossero infondati o inadeguati, il solo indennizzo al quale il ricorrente avrebbe diritto a causa dell'inadempimento del contratto dovrebbe essere, per la legge belga, pari alla retribuzione spettantegli per il periodo di preavviso, somma questa che gli è stata versata (articolo 20 del testo unico e *Corte d'Appello di Bruxelles*, 15 ottobre 1949, Pas. 1949, II, pag. 110).

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

V — I mezzi istruttori

Con ordinanza 1^o febbraio 1963, la I^a Sezione della Corte ha deciso di accertare mediante testimoni le seguenti circostanze :

1. Se nella notte dal 3 al 4 agosto 1962 il ricorrente, trovandosi in istato di ubriachezza, abbia gettato, dal piano al quale era sito il suo ufficio, dei bicchieri nella rue des Quatre-Bras.
2. Se, anteriormente a questo episodio, il ricorrente si fosse già presentato in ufficio in istato di ubriachezza.

Con ordinanza 11 marzo 1963, la I^a Sezione della Corte ha deciso di sentire i seguenti testimoni :

I Sigg.	G. Andrien
	G. Battin
	J. Buyken
	L. Bouveroux
	H. Cohen
	A. Dubois
	A. Feipel
	A. Ferrari
	Y. Galichon
la Sig.na	F. Hogard
il Sig.	P. Marlow
la Sig.na	G. Potz
il Sig.	G. van Audenhoven

Nell'udienza del 20 marzo 1963, la I^a Sezione della Corte ha sentito detti testimoni, ad eccezione del Sig. J. Buyken e del Sig. H. Cohen, che non si sono presentati.

IN DIRITTO

Il ricorso è stato introdotto nelle forme e nei termini prescritti.

Il convenuto non ha sollevato alcuna eccezione circa la ricevibilità del ricorso.

1. Circa il modo illegittimo e lesivo con il quale si è proceduto al licenziamento

A. Il ricorrente assume che il convenuto l'ha licenziato senza comunicargliene previamente il motivo e privandolo quindi della possibilità di discolarsi. Questo assunto non è contestato dal convenuto.

In base a un principio di diritto amministrativo ammesso in tutti gli Stati membri della Comunità Economica Europea, la Pubblica amministrazione, prima di adottare qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti dei suoi dipendenti, deve porli in grado di difendersi dagli addebiti loro mossi. Questo principio, che risponde alle esigenze della giustizia e della sana amministrazione, dev'essere osservato dagli organi delle Comunità, specialmente quando la gravità degli addebiti è tale da poter dar luogo, come nella specie, al licenziamento del dipendente. Il tenore della lettera di licenziamento rivela infatti trattarsi di un provvedimento disciplinare, anche se accompagnato dal preavviso previsto dal contratto d'assunzione. Il convenuto è quindi venuto meno all'obbligo di consentire al ricorrente di discolarsi prima che fosse adottato nei suoi confronti il provvedimento di licenziamento.

Cionondimeno la Corte, valendosi della competenza di merito attribuitale dall'art. 91 dello Statuto del personale della C.E.E., ritiene che la trasgressione a detto obbligo da parte del convenuto non rende nella specie illegittimo il provvedimento impugnato, né ha arrecato al ricorrente un danno risarcibile, pur dovendosene tener conto nel provvedere sulle spese.

In mancanza di contraddittorio, infatti, il ricorrente per difendersi non ha potuto far altro che impugnare il provvedimento di licenziamento.

B. Il ricorrente lamenta il carattere pubblico che il convenuto ha dato alla comunicazione del provvedimento di licenziamento, per essergli questa stata fatta in presenza di due capi servizio responsabili.

La Corte osserva che un siffatto modo di procedere non può essere considerato ingiurioso. Tenuto conto dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la decisione di cui trattasi, è naturale che la comunicazione di essa al ricorrente abbia avuto luogo alla presenza di due capi servizio responsabili, presenza giustificata inoltre dal fatto che il ricorrente, espressamente invitato a farlo, avrebbe potuto eventualmente presentare le sue osservazioni. Il ricorrente potrebbe ritenersi leso dalla pubblicità data al provvedimento di licenziamento solo qualora gli addebiti mossigli si rivelassero insussistenti.

2. Per quanto riguarda le ragioni del licenziamento

Nella lettera di licenziamento si muovono al ricorrente tre precisi addebiti.

È opportuno esaminare anzitutto l'ultimo di essi, quello del 3 agosto 1962, relativo ai bicchieri gettati nella strada dal nono piano, episodio che appare il più grave ed ha avuto influenza decisiva sul licenziamento del ricorrente. I testi Hogard, Galichon e van Audenhoven hanno deposto che nel momento in cui è avvenuto il fatto, fra le 20,30 e le 20,55, il ricorrente si trovava in istato di manifesta ubriachezza sulla terrazza al nono piano dello stabile, piano al quale era sito il suo ufficio, e che da quella terrazza sono stati gettati dei bicchieri nella Rue des Quatre-Bras o davanti all'ingresso principale dello stabile stesso.

La Corte rileva che, se non è certo che lo stesso ricorrente abbia gettato i bicchieri, è assodato che egli si trovava in quel momento su detta terrazza e nulla ha fatto per sviare da sé le

responsabilità in ordine a tale atto. Queste circostanze nel loro complesso autorizzano a ritenere il ricorrente corresponsabile del gesto di cui trattasi, gesto deplorabile sia per il rischio implicito di danni alle persone, sia per il discredito che avrebbe potuto derivarne alle Istituzioni europee. Questa opinione trova conferma nel fatto che il ricorrente non ha fornito, né ai suoi superiori né alla Corte, la minima indicazione o precisazione su ciò che ha fatto e sul luogo in cui si trovava la sera del 3 agosto 1962, tra le 20,30 e le 20,55. L'episodio in esame va poi giudicato alla luce del precedente comportamento del ricorrente.

Per quanto riguarda il secondo addebito, relativo allo stato di ubriachezza nelle ore di servizio constatato l'11 luglio 1962, emerge dalle dichiarazioni dei testimoni Potz e Battin che il comportamento del ricorrente ha, quanto meno, turbato il funzionamento del servizio.

Circa il primo addebito, relativo alla lettera inviata dal ricorrente al Sig. Newing il 19 febbraio 1962, i fatti non sono stati contestati.

La Corte osserva che, tenuto conto delle circostanze, il tono di questa lettera non è conforme ai principi cui devono informarsi i dipendenti delle Istituzioni europee. Anche se l'Amministrazione non ritenne opportuno prendere provvedimenti, la gravità del fatto fu tuttavia segnalata al ricorrente.

Da quanto precede risulta che la veridicità dei fatti su cui la decisione impugnata si basa è stata provata in modo giuridicamente idoneo; questi fatti rendono manifesti atteggiamenti e comportamenti incompatibili col buon funzionamento delle Comunità europee. Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese

Il ricorrente è rimasto soccombente.

A norma dell'art. 70 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in caso di ricorso di

dipendenti delle Comunità, le spese sopportate dalle Istituzioni restano a loro carico, salvo il disposto dell'articolo 69, n. 3, secondo comma del Regolamento stesso. Quest'ultima disposizione stabilisce che la Corte può, per motivi eccezionali, compensare in tutto o in parte le spese. Come si è detto più sopra, la circostanza che prima del licenziamento il convenuto non abbia consentito al ricorrente di discolparsi, ha senza dubbio influito sulla sua decisione di adire la Corte. I quattro quinti delle restanti spese vanno quindi poste a carico del convenuto.

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Visto l'esito degli esami testimoniali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea;

Visto l'articolo 179 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visto il Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;

LA I^a SEZIONE DELLA CORTE

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. Il ricorso 32-62 è respinto perché infondato.
2. Le spese sopportate dal convenuto rimangono a suo carico. Le restanti spese sono parzialmente compen-

sate, ponendosene i 4/5 a carico del convenuto e 1/5 a carico del ricorrente.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 4 luglio 1963.

DELVAUX

TRABUCCHI

STRAUSS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 4 luglio 1963.

Il Cancelliere

Il Presidente della I^a Sezione

A. VAN HOUTTE

L. DELVAUX